

# Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 42<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1, 2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**            Principio<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

<sup>2</sup> a <sup>4</sup> ...<sup>5</sup>

## **Art. 2**<sup>6</sup>

## **Art. 2a**<sup>7</sup>

## **Art. 3**            Prevenzione di crisi

Nell'ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

RU **1975** 65

<sup>1</sup> [CS **1** 3; RU **1958** 375]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 126 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RU **2001** 894; FF **1999** 1343).

<sup>3</sup> FF **1974** I 1261

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU **1983** 1382 1383, **1984** 200; FF **1981** II 663, III 872).

<sup>5</sup> Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983, con effetto dal 1° nov. 1983 (RU **1983** 1382; FF **1981** II 663, III 872).

<sup>6</sup> Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RU **2001** 894; FF **1999** 1343).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU **1987** 1717 1718; FF **1986** I 1). Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RU **2001** 894; FF **1999** 1343).

**Art. 4<sup>8</sup>** Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

	2016
	in milioni di franchi
1. Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale	60,3
2. Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo	38,5
3. Ottimizzazioni della rete esterna	6,3
4. Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS	132,5
5. Misure nel settore della migrazione	7,4
6. Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	2,0
7. Misure nel settore dell'esercito	13,0
8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti	4,6
9. Riduzioni nelle università	7,7
10. Riduzioni nel settore dei PF	24,0
11. Misure nell'agricoltura	0
12. Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari	10,0
13. Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali	95,0
14. Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario	40,0
15. Misure nel settore dell'ambiente	18,5
16. Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti	2,9

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4747; FF **2013** 727, **2014** 7247).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

**Art. 4a<sup>10</sup>** Mandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019

<sup>1</sup> Rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

	2017	2018	2019
	in milioni di franchi		
1. Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale	135,2	243,4	249,8
2. Cooperazione internazionale	143,0	200,5	243,4
3. Altre misure del DFAE nel settore dei trasferimenti	0,3	0,9	0,9
4. Misure del DFI nel settore dei trasferimenti	2,6	2,6	2,6
5. Migrazione e integrazione	0,5	11,4	11,4
6. Altre misure del DFGP nel settore dei trasferimenti	6,8	9,0	9,4
7. Esercito	130,9	0	0
8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti	5,2	5,2	5,2
9. Formazione, ricerca e innovazione	68,6	60,9	66,7
10. Agricoltura	10,2	22,3	22,7
11. Altre misure del DEFR nel settore dei trasferimenti	3,5	3,9	4,2
12. Strade e versamento nel fondo infrastrutturale	67,5	4,5	6,9
13. Ambiente	21,7	25,8	19,9
14. Infrastruttura ferroviaria	53,1	84,5	93,5
15. Altre misure del DATEC nel settore dei trasferimenti	6,7	6,9	7,1

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

**Art. 5** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

